

Perugia, 31/03/2022

All'Ufficio Scolastico Regionale  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori DIP  
Ai Responsabili ISP  
Ai Direttori di Distretto  
Ai Responsabili dei Laboratori Analisi  
Ai MMG e PLS  
Alle Associazioni rappresentanti i Laboratori privati  
(FEDERLAP, ANISAP, OSAP)  
Alle Associazioni delle Farmacie (FEDERFARMA, ASSOFORM)

**OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS COV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24**

*A seguito dell'emanazione del D.L. 24 del 24/03/2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" il Legislatore ha previsto che, a partire dal 01 aprile 2022, le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 -sexies dell'abrogato decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 sono ridefinite in funzione delle disposizioni del nuovo D.L. 24.*

*Pertanto, tutti i provvedimenti già emanati - nella parte riferita alla quarantena degli alunni - sono da considerarsi annullati a far data dal 01/04/2022; di conseguenza, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.L. 24 del 24/03/2022, gli alunni interessati da provvedimento di quarantena (per contatto stretto), a partire dalla stessa data, potranno rientrare in classe senza necessità di un test negativo ed in regime di autosorveglianza.*

*Lo stesso art. 9 sopracitato (commi 2 e 3) prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado:*

- **fino a 3 casi di positività** non è prevista alcuna variazione delle attività didattiche, né l'applicazione di misure sanitarie;
- **in presenza di almeno quattro casi di positività** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti/educatori/assistenti ad personam e dei bambini e alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Il conteggio dei 4 casi va effettuato, come finora, calcolando 5 giorni dal giorno di esecuzione del tampone del caso precedente.

*Dr. Massimo D'Angelo – Commissario Emergenza Covid*

*Solo ed esclusivamente gli alunni affetti da infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI), su richiesta e previa certificazione del medico curante (PLS/MMG) sulla compatibilità dello stato di salute con la DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.*

*Non essendo più previsto alcun provvedimento sanitario da parte del Dipartimento di Prevenzione, a far data dal 01/04/2022, non sarà necessario comunicare le eventuali, future positività scolastiche.*

	<b>In assenza e fino a tre casi di positività</b>	<b>In presenza di almeno quattro casi di positività</b>
<b>Alunni</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo <b>FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 10 giorni</b> dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  <i>Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o test antigenico auto-somministrato, con autocertificazione se esito negativo</i>
<b>Personale che presta servizio nella classe</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo <b>FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto</b> con un soggetto positivo al COVID-19.  <i>Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o test antigenico auto-somministrato, con autocertificazione se esito negativo</i>

**MISURE DI SICUREZZA FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

**Obbligo** di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a 6 anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive

**Rispetto** della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano

**Divieto** di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

Distinti saluti.

Il Commissario per l'emergenza Covid-19  
Massimo D'Angelo